

TI_GERICHTE 80.2013.61 vom 23. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2013.61

FR: TI_GERICHTE 80.2013.61 du 23 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 80.2013.61 del 23 gennaio 2013

Regeste

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: tassista, mancata prova dei costi, rivalutazione del reddito

Erwägungen

E. 1

Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L'autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d'ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d'imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l'art. 196 LT sia secondo l'art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

E. 2.1

Secondo gli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione i conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale oppure, in mancanza di una contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte degli attivi e dei passivi, delle entrate e uscite, come anche degli apporti e dei prelevamenti privati. L'obbligo di allegare le "distinte" vale per i contribuenti che non tengono una contabilità commerciale, non essendovi tenuti. Non autorizza cioè i contribuenti che, pur essendovi obbligati, non tengono una contabilità o che rifiutano di produrla, ad adempiere i loro obblighi procedurali allegando alla loro dichiarazione le distinte (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 2 a ediz., Basilea 2008, Vol. I/2b, n. 28 ad art. 125 LIFD, p. 296). I requisiti che le suddette "distinte" devono adempiere dipendono dalla situazione del caso concreto, in particolare dal tipo di attività commerciale e dalle sue dimensioni. Sono in ogni caso necessarie registrazioni idonee, che garantiscano l'assoggettamento completo e attendibile del reddito e della sostanza aziendali e consentano un'adeguata verifica da parte dell'autorità fiscale (decisione TF n. 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, consid. 4).

E. 2.2

Come esposto in narrativa, l'autorità di tassazione ha più volte richiesto al ricorrente di documentare la cifra d'affari dichiarata di fr. 41'441.–. A sua giustificazione, egli si è tuttavia limitato a produrre due discordanti conteggi dei chilometri percorsi nell'anno e della media giornaliera delle ore di lavoro. Il primo quantificava i chilometri percorsi in 52'658 e la media giornaliera delle ore lavorative in poco meno di due ore. Il secondo, allegato allo scritto di risposta del 20 febbraio 2012, stimava invece i chilometri percorsi professionalmente in 40'398 e la media giornaliera delle ore lavorative in 2 ore e 40 minuti. Il ricorrente non ha, per contro, tenuto la benché minima contabilizzazione del traffico di contanti, rinunciando alla registrazione delle entrate giornaliere o perlomeno mensili. Senza dimenticare infine che dalle spese indicate nel conto economico, per un totale di fr. 38'835.–, va necessariamente ripresa una quota privata. Si pensi, in particolare, ai costi per il noleggio dell'automobile (fr. 17'500.–), così come ai costi della benzina (fr. 9'637.50), ai costi di manutenzione dell'automobile (fr. 2'513.–) e alle multe (fr. 220.–). Certo, nel gravame qui in esame, il ricorrente sostiene di avere già scorporato i chilometri percorsi a titolo privato e le relative spese, senza tuttavia riuscire a dimostrare quanto asserito. Nella sua copiosa giurisprudenza in materia di imposta sul valore aggiunto, il Tribunale federale si è già confrontato con gli spostamenti privati rivendicati da un tassista indipendente, giungendo alla conclusione che non basta elencare i giorni di libero e i pretesi viaggi, ma occorre anche sostanziarli tramite documenti giustificativi, quali possono essere le ricevute di pagamento erogate dai distributori di carburante, le fatture della carta di credito oppure ancora le dichiarazioni scritte di parenti (decisione TF n. 2C_569/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 6.). Non basta, in altri termini, produrre un conteggio dei chilometri percorsi a titolo privato – come fatto dal ricorrente – ma occorre anche debitamente provarli. Del resto, secondo un consolidato principio, nella procedura di tassazione l'onere probatorio è ripartito nel senso che all'autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

E. 2.3

In simili circostanze, la decisione di procedere a una tassazione per apprezzamento è ineccepibile e va senz'altro tutelata. Chiamato a giudicare la legittimità di una tassazione d'ufficio intrapresa a carico di un tassista del Canton Basilea Città, il Tribunale federale ha avuto modo di sottolineare l'importanza di una corretta tenuta del libro di cassa, segnatamente per le piccole attività indipendenti. Solo in questo modo è possibile garantire una ricostruzione dettagliata degli incassi giornalieri e verificare la loro corrispondenza con i redditi dichiarati. La sentenza è stata resa in materia di imposta sul valore aggiunto, ma come ancora precisato dai giudici federali, l'esigenza di registrazioni idonee, tali da garantire un pieno assoggettamento alle imposte, vale per l'insieme delle imposte, dirette e indirette (decisione TF n. 2C_825/2011 del 4 giugno 2012, consid. 2.2.2, in: StR 67/2012 p. 709; di altra opinione Chillà, Principe de la taxation d'office dans le cas d'un contribuable indépendant, in: StR 68/2013 p. 276).

E. 3.1

Nel caso in esame, l'autorità di tassazione ha rinunciato a intraprendere una tassazione d'ufficio in senso stretto, in favore di una tassazione ordinaria, come risulta in particolar modo dal fatto che, nei rimedi giuridici, ha omesso di indicare l'esistenza dei requisiti posti dagli art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD (obbligo di motivare il gravame) e le conseguenze in caso di inottemperanza degli stessi. Nel pieno rispetto delle norme

concernenti l'onere probatorio, questa Camera non può pertanto sottrarsi da un esame della legittimità del reddito aziendale definito dall'autorità di tassazione in fr. 12'000.–, motivandolo “sulla base degli elementi noti all'autorità fiscale, delle indicazioni fornite dal contribuente o dei coefficienti d'utile medio validi per aziende del ramo e facenti parte della realtà locale”.

E. 3.2

In una recente sentenza, questa Camera ha già dovuto pronunciarsi sul caso di un tassista indipendente che non teneva alcuna contabilità dei movimenti di cassa, concludendo per la legittimità dell'operato dell'autorità di tassazione, che aveva ricostruito il reddito del contribuente moltiplicando il numero di chilometri percorsi per l'utile lordo medio al chilometro stabilito dalla Divisione delle contribuzioni per i tassisti attivi nella stessa regione. Nello specifico caso, considerata la categoria della concessione comunale, preso inoltre atto della lieve contrazione subita dal mercato a partire dagli anni 2009, in seguito alla crisi economica e all'aumento della concorrenza, l'autorità fiscale aveva ritenuto realistico un utile lordo medio di fr. 2.– e un utile netto medio di fr. 1.30/1.40 al chilometro (decisione CDT n. 80.2012.148/149 del 24 febbraio 2014). Ancora più importante è l'utile lordo medio calcolato dalle autorità ginevrine. In una sentenza del 12 novembre 2012, il Tribunale federale si è occupato della tassazione di un tassista indipendente del Canton Ginevra, giudicando adeguato un utile lordo medio di fr. 2.40 al chilometro. A tale conclusione, i giudici federali sono giunti sulla base di un documento elaborato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, intitolato “coefficientes d'expérience taxis, Genève”, che raccoglie i dati di 86 tassisti ginevrini (decisione TF n. 2C_543/2012 del 12 novembre 2012).

E. 3.3

Fatte queste premesse, la decisione dell'autorità di tassazione appare finanche generosa nei confronti del ricorrente. Ammettendo, così come esposti, i chilometri percorsi nell'anno a titolo professionale (40'398) ed applicandovi un utile lordo medio di fr. 2.– al chilometro, si ottiene una cifra d'affari raddoppiata rispetto a quella dichiarata. Il ricorrente ha infatti calcolato un utile lordo al chilometro di poco superiore al franco, di gran lunga inferiore ai coefficienti d'utile medio applicati normalmente ai tassisti indipendenti e già riconosciuti da questa Camera. A nulla valgono le argomentazioni sollevate nel gravame, ed in particolare i disturbi ansiosi e depressivi, che lo costringerebbe a svolgere l'attività di tassista a titolo terapeutico e di svago. Senza con questo voler sminuire la diagnosi ipotizzata dal Servizio psico-sociale nel 2006 (cfr. lettera dell'8 marzo 2006 allegata al gravame), simili disturbi alla salute, così come l'età avanzata del ricorrente, possono tutt'al più influenzare i chilometri percorsi nell'anno, ma non certo l'utile lordo medio al chilometro, che in assenza di altre indicazioni non può che essere calcolato facendo riferimento ai coefficienti medi del ramo d'attività. In questo senso, la decisione dell'autorità di tassazione, che di fronte ai chilometri dichiarati (40'398) ha rivalutato il reddito aziendale nella limitata misura di fr. 12'000.–, si palesa addirittura vantaggiosa per il ricorrente, senza la necessità di approfondire ulteriormente la natura dei costi registrati a conto economico.

E. 4

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.– b. nelle spese di cancelleria di
complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.– sono a
carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art.
82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di _____.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.